

**AUDIZIONE DEL 7 APRILE 2016 DI LAURA STRANO INNANZI LA I COMMISSIONE
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI**

DISCUSSIONE CIRCA L'ATTO DEL GOVERNO N. 267

CONTRIBUTO DI LAURA STRANO, CARMELA PACE E PIERO DRAGHI

Premessa / Introduzione

Rivolgo un preliminare ringraziamento alla Commissione per l'attenzione che vorrà prestare a questo contributo, direttamente proveniente da quella κοινονία πολιτική di comuni cittadini che da tempo partecipa, mediante un impegno esclusivamente volontario, al pubblico dibattito sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione attraverso i cosiddetti social network, ed in particolare attraverso il gruppo Facebook dedicato alla Trasparenza dei Siti web della Pubblica amministrazione e gli altri ad esso correlati o collegati.

Credo sia appena il caso di far rilevare che secondo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata dal nostro paese con la Legge 3 agosto 2009, n. 116, il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato della pubblica amministrazione è un fattore di importanza capitale nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Ebbene, ciò che è emerso in questi ultimi mesi nel corso del dibattito pubblico relativo allo schema di provvedimento attraverso il quale è in concretamento il progetto di novella del decreto legislativo 33/2013, è che tale novella costituisce non già un progresso, bensì un sostanziale arretramento ed una fattiva coartazione della capacità dei cittadini di esercitare il controllo diffuso sopraddetto.

A nostro parere, il decreto legislativo 33/2013 nella sua originaria formulazione, ancorché certamente perfezionabile, aveva recepito in maniera corretta sia le istanze fondamentali della convenzione internazionale contro la corruzione innanzi menzionata e degli altri analoghi provvedimenti sovranazionali trasposti nel nostro ordinamento, sia la necessità da molte voci evidenziata di poter disporre di una amministrazione pubblica sana ed efficiente a sostegno del benessere e della coesione sociale, della competitività economica e delle capacità produttive della nazione, nonché del bisogno di garantire che l'uso del vasto patrimonio di risorse e competenze pubbliche e la sua gestione siano ispirati a criteri di imparzialità e di rigore formale e, sopra ogn'altra cosa, di giustizia sostanziale. Ciò, tra l'altro, per contrastare la diffusa percezione secondo cui numerosi settori della pubblica amministrazione non sarebbero né sani né efficienti, e che il sistema organizzativo dei pubblici enti non risponderebbe a criteri di buona gestione, ma sarebbe invece un sistema verticistico, la cui alta dirigenza viene nominata dall'esterno per fattori che prescindono totalmente dalla competenza specifica, ed i cui quadri dirigenziali intermedi vengono di fatto scelti dai vertici non per merito, bensì secondo criteri di fedeltà personale, con la conseguente creazione di un inossidabile sistema di relazioni trasversali difficilmente modificabile e contrario allo spirito del pubblico servizio.

Nel caso dell'originario decreto legislativo 33/2013, un ulteriore, innegabile merito del legislatore era stato quello di comprendere che coloro che lavorano all'interno della pubblica amministrazione e dovrebbero assicurarne il buon funzionamento, spesso non hanno la forza o le risorse per disimpegnare i loro compiti istituzionali di controllo, e che di conseguenza, a meno di interventi strutturali cospicui e costosi sul funzionamento degli apparati pubblici, non resta in molti casi se non contare sul fatto che tali compiti vengano svolti da entità esterne alla macchina amministrativa, e, a questo riguardo, non solamente dal potere giudiziario requirente e giudicante, ma dagli stessi amministrati.

Da questo punto di vista il vigente e originario decreto legislativo 33/2013 ha introdotto nell'ordinamento una norma sufficientemente snella e di formulazione relativamente semplice, che già consente a chiunque di accedere a dati, informazioni e documenti di pubblico interesse. E se è ben vero che la norma in esame riguarda il cosiddetto accesso chiuso, ossia le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, è parimenti vero che tali informazioni sono molte e comprendono dati cruciali la cui conoscenza è basilare per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, inclusi i redditi e la condizione patrimoniale dei titolari degli organi di indirizzo politico, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza, i contratti pubblici, il funzionamento del servizio sanitario nazionale e tutta una serie di informazioni ulteriori che attengono all'assetto della pubblica amministrazione ed alla dinamica delle sue relazioni coi cittadini.

In buona sostanza, il legislatore che aveva predisposto il decreto legislativo 33/2013 originario si era proposto di incentivare l'effettiva partecipazione dei cittadini nelle attività di controllo di legalità negli atti della pubblica amministrazione, e come già a suo tempo scriveva Salvatore Giacchetti, Presidente aggiunto onorario del Consiglio di Stato, tale controllo diffuso rimesso al senso civico dei cittadini dovrebbe avere dalle istituzioni un adeguato sostegno giuridico e pratico che lo favorisca; occorrerebbe cioè che il cittadino collaboratore *“potesse poi quanto meno ottenere un riconoscimento morale in termini di visibilità (utile soprattutto ad incentivare la collaborazione di associazioni, comitati, partiti, ecc.), o il rilascio di un attestato da poter far valere nei pubblici concorsi (utile soprattutto ad incentivare la collaborazione di singoli privati, ed a canalizzare in senso positivo almeno parte dello scontento giovanile, tenuto conto anche della naturale propensione informatica dei giovani)”*. Inoltre, il controllo civico previsto dal decreto legislativo 33/2013 d'origine non riguardava non solo i dati e i documenti, ma anche, in senso ben più generale, le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e obbligava altresì la pubblica amministrazione a svolgere un'attività di ricerca e di elaborazione per soddisfare la domanda di trasparenza.

E in effetti, l'esperienza pratica effettuata dai gruppi di cittadini formatisi spontaneamente nei social network che, negli ultimi anni, hanno promosso volontariamente molteplici iniziative di accesso civico in più casi con risultati decisamente apprezzabili e, nei fatti, apprezzati sia all'interno che all'esterno la pubblica amministrazione, è stata sinora possibile proprio grazie alla previdente disposizione dell'originario legislatore e rimane la dimostrazione tangibile dell'efficacia delle norme al momento in vigore.

Tuttavia, l'intento, in linea di principio commendevole, che pare animare il legislatore della novella in esame - ossia di intervenire con un'ulteriore regolamentazione della materia e di intercettare in essa un'apparente espansione della portata dell'accesso civico ad ulteriori atti documentati - ottiene nei fatti un effetto totalmente opposto.

L'occasione - non si vuol dire il pretesto - in cui tale intento si concreta, parrebbe essere il desiderio del legislatore di inserire nel circuito ordinamentale norme esistenti in altre democrazie avanzate, come il Freedom of Information Act statunitense e altre simili disposizioni più frequenti nei paesi di tradizione giuridica anglosassone, il cui intento primario non è consentire la funzione di controllo sull'attività quotidiana della pubblica amministrazione, bensì l'accesso a informazioni, dati e documenti previamente coperti dal segreto di Stato, in modo da consentire ad un largo numero di soggetti - dai giornalisti investigativi agli storici, nonché ai comuni cittadini, la conoscenza di azioni compiute da pubblici organismi per fini non necessariamente riconducibili alla propria attività quotidiana e ordinaria e usualmente sottratte alla pubblica conoscenza per ragioni di sicurezza nazionale, di necessità diplomatica o di opportunità politica. Tale desiderio è peraltro esplicitamente dichiarato nella relazione accompagnatoria dello schema di provvedimento, e si può senz'altro dire, pertanto, un obiettivo specifico della novella. Un simile obiettivo, però, viene ad interpersi e a sovrapporsi alla regolazione di una materia affatto diversa, e pare la scaturigine primaria delle distorsioni che il testo novellato finisce per imprimere al tessuto normativo del decreto legislativo 33/2013 così come in origine concepito, dato che il tentativo di trapianto legislativo dagli ordinamenti per i quali simili norme erano state preordinate ad un ordinamento, come il nostro, del tutto differente e non predisposto, neppure costituzionalmente, ad accogliere provvedimenti di tal genere, pare già prima facie destinato a costituire un organismo chimerico, dalla dubbia rispondenza alle finalità dichiarate, e più orientato nei fatti a smantellare il corrente sistema a supporto della trasparenza a vantaggio di chi ha creato sinora ad esso resistenze, più o meno palesi o più o meno larvate, ed è tuttora interessato a ritornare allo status quo ante legem.

Tutto ciò premesso, pare opportuno ripercorrere sinteticamente per sommi capi, qui di seguito numerati dall'1 al 5, in che maniera l'articolato della novella finisce per compromettere i risultati sinora raggiunti in punto trasparenza della pubblica amministrazione.

1. La mutazione fondazionale del decreto legislativo 33/2013 (artt. 1-5 dello schema di decreto legislativo)

Una mutazione profonda, che potremmo chiamare genetica o, comunque, fondazionale al decreto legislativo 33/2013 è apportata sin dai primi articoli dello schema del decreto novellante, che in apparenza espandono già a partire dal titolo l'oggetto del decreto originario inserendovi, oltre alle previsioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anche la disciplina riguardante il diritto di accesso civico (articolo 1), operando però già in esordio una restrizione lessicale, non senza profonde ripercussioni fattuali come si vedrà ai capi successivi, con la sostituzione del concetto lato di "informazioni", con quello, significativamente più ristretto, di "dati" e "documenti" (articolo 2). Ma il punto di svolta della mutazione fondazionale si legge all'articolo 3 novellante l'originario articolo 2, che nella formulazione originaria fonda, al primo comma, l'accesso civico su un obbligo preciso, gravante in capo alla pubblica amministrazione, di pubblicare documenti e informazioni. Tale obbligo, pur genericamente richiamato nel titolo novellato, sparisce del tutto dal dettato della novella senza apparente motivo, e con il solo effetto di costituire una delle sorgenti da cui scaturiscono gli effetti paradossali delle disposizioni a seguire, tra cui spicca l'articolo 6 oggetto del capo qui sotto.

2. La paradossale creazione di oneri e ostacoli artificiali all'accesso civico, in nome della pretesa semplificazione ed espansione dello stesso (artt. 6-13 dello schema di decreto legislativo)

Svelta la fondazione del diritto di accesso civico su un obbligo preciso della pubblica amministrazione, l'articolo 6 e i seguenti dello schema di decreto legislativo si incaricano di regolare il residuo diritto, privo così della sua radice, imponendogli restrizioni prive di precedenti nel dettato del decreto legislativo 33/2013 originario.

Il cittadino può, a mente del testo novellato, accedere solo a dati e documenti chiaramente e previamente identificati nell'istanza di accesso - il che ribalta sull'istante l'onere di una precognizione di cui può ben essere sprovvisto in molti casi - e l'accesso medesimo non è più gratuito ma oneroso, il che implica la previa comunicazione dei costi da parte dell'amministrazione ricevente e, quindi, l'inevitabile appesantimento del procedimento, similmente a come avviene per la legge 241/1990, con discrezionalità dell'amministrazione nella determinazione dell'ammontare degli oneri.

Ma la norma cardine per rendere l'accesso civico arduo, se non impossibile, è l'obbligo in capo all'amministrazione, a fronte della ricezione dell'istanza di accesso, di individuazione e invito alla partecipazione dei controinteressati al procedimento, sempre come nella già menzionata legge 241/1990. A parte l'estrema macchinosità procedurale così introdotta e a parte l'evidente sovrapposizione con la legge 241/1990 ridetta, si viene a creare da un lato una confusione di norme, dato che di fatto la legge 241/1990 non è stata coordinata con il testo e si lascia comunque un'ampia discrezionalità alla pubblica amministrazione nella individuazione dei controinteressati, e dall'altro lato si genera una

fattuale interferenza della legge 241/1990 e/o di procedure su di essa ricalcate che vengono a gravare incongruamente anche sulle richieste di accesso ai dati la cui pubblicazione è, comunque, obbligatoria.

Perdipiù, la nuova previsione del silenzio rifiuto - decorsi 30 giorni di silenzio dalla presentazione l'istanza si intende ora infatti rigettata - e la restrizione dei rimedi al rifiuto o all'inerzia al solo ricorso alla giurisdizione, moltiplica gli oneri a carico del cittadino in termini di tempo, risorse e denaro da impegnare, e genera, anziché una facilitazione, un contrario e marcato effetto paradossale, nonché artificioso, di ostacolo e deterrenza all'azionamento del diritto di accesso civico stesso.

Ciò per non dir poi della disperante vaghezza dell'elenco delle tipologie di dati e documenti sottratti all'accesso civico - riportati al comma secondo dell'articolo 6, ai cui punti da a) a g) e successivi da a) a c) - ove sono, tra l'altro e se possibile ancor più paradossalmente, elencate proprio quelle tipologie di atti e informazioni che il Freedom of Information Act statunitense e i provvedimenti esteri consimili, asseriti ispiratori della novella in esame, invece di vietare al pubblico scrutinio dispongono, all'esatto contrario, che siano disponibili a tutti coloro ne facciano richiesta.

Peraltro, la presunta semplificazione degli adempimenti attraverso l'introduzione dell'accesso civico indirizzato alle banche dati non è, anch'essa, un provvedimento favorente l'accesso civico, e in alcuni dei casi previsti riduce solo in parte l'onere di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni trattandosi di atti la cui obbligazione obbligatoria comporta adempimenti annuali, come nel caso dei bilanci e il caso dei contratti decentrati integrativi. Non si vede infatti come possa rispondere ai requisiti di semplificazione della trasparenza l'introduzione dell'articolo 9 bis ad opera dell'articolo 9 "Pubblicazione delle banche dati". L'articolo 9 bis predetto, con l'intento di semplificare e rendere agevole l'accesso ai dati e ai documenti pubblicati dalle amministrazioni evitando duplicazioni e confusione nei fruitori del servizio, individua infatti alcuni obblighi di pubblicazione che possono essere assolti attraverso il rinvio alle banche dati detenute dalle pubbliche amministrazioni, consentendo di adempiere alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti ai sensi del D.lgs 33/2013 sostituendola con la comunicazione del dato, dell'informazione o del documento all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente del collegamento ipertestuale alla medesima banca dati. La disposizione mortifica, incidentalmente, l'impegno di tutte quelle Amministrazioni virtuose che sinora si sono impegnate a pubblicare i propri atti, ma nel contempo disvela il vero lo spirito della riforma la cui ratio principale sarebbe avvicinare i cittadini alla cosa pubblica, che dovrebbe divenire una casa di vetro.

Si possono analizzare le conseguenze di questa presunta semplificazione con un esempio. Volendo ad oggi conoscere la situazione contabile del mio Comune ai sensi del vigente d.lgs 33/2013, dovrei effettuare pochi passaggi: andare sul sito istituzionale dell'Ente, cliccare su Amministrazione Trasparente – sottosezione Bilanci e visionare le informazioni contabili là contenute. Qualora il bilancio non fosse pubblicato dovrei indirizzare al Responsabile della trasparenza una richiesta informale, gratuita, e attendere che dall'Ente venga comunicato il collegamento ipertestuale al documento o dato o informazione richiesta. Il risultato ottenuto sarà visibile a tutti. Con le modifiche proposte per conoscere la situazione contabile del mio Comune e visionare i bilanci dovrò effettuare numerosi passaggi: andare ancora sul sito istituzionale dell'Ente, cliccare su Amministrazione Trasparente – sottosezione Bilanci; ma sul sito non troverò più il bilancio, ma un link "*alla Banca Dati del titolare del dato*" (sic, nel comma 2 art. 9 bis, alla banca dati e non al dato).

A parte il fatto che questo meccanismo costringe all'effettuazione di almeno due ricerche, anziché una, fino alla data del riordino delle banche dati queste ultime potrebbero non essere né rispondenti né strutturate per accogliere i dati così come classificati. L'effetto conseguente della novella è che per un periodo di tempo di durata indefinita si potrebbe, senza violazione di alcuna norma, essere nella generalizzata situazione di non poter più accedere ad alcun dato o documento della pubblica amministrazione, perché non vi è nessuna norma di carattere transitorio nell'articolato in esame che indichi espressamente che sino alla completa funzionalità delle banche dati le amministrazioni pubbliche dovranno continuare a pubblicare nei rispettivi siti. Nonostante l'articolo 42 contenga una disposizione transitoria che differisce l'efficacia dell'articolo 9 bis ad un anno dall'entrata in vigore del decreto e si dimanda alle amministrazioni di verificare la correttezza e completezza dei dati già comunicati, difatti, non si prevede tuttavia espressamente che i dati debbano continuare ad essere pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni.

3. La modifica dell'accesso a informazioni cruciali per il controllo preventivo dei fenomeni corruttivi (artt. 14-32 dello schema di decreto legislativo)

I dati la cui pubblicazione può essere sostituita, secondo la novella, con la comunicazione all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati sono fra le informazioni che rappresentano gli indicatori più importanti della gestione della cosa pubblica, atteso che riguardano le interazioni socioeconomiche e politiche tra gli amministratori pubblici ed i cittadini, i quali ultimi non solo hanno il diritto di conoscere tali dati ma altresì un dovere civico e morale di controllarli e di verificarne le eventuali incongruenze, ai fini della prevenzione dell'insorgenza di fenomeni corruttivi. Si tratta dei dati relativi ai titolari di cariche di governo, di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi di collaborazione, di incarichi conferiti da società a controllo pubblico (articolo 14 che modifica l'articolo 15); al conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (articolo 15 che modifica l'articolo 16); al personale compreso il costo relativo (articolo 16 che modifica l'articolo 17); agli incarichi conferiti ai dipendenti (articolo 17 che modifica l'articolo 18); ai contratti e agli accordi collettivi nazionali e ai contratti collettivi integrativi (articolo 20 che modifica l'articolo 21); agli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati, alle società partecipate, agli enti privati controllati (articolo 21 che modifica

l'articolo 22); alla scelta del contraente nei contratti pubblici (articolo 22 che modifica l'art. 23); ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali (articolo 24 che modifica l'articolo 28); ai bilanci preventivi e consuntivi delle p.a. (articolo 25 che modifica l'articolo 29); alle informazioni identificative degli immobili (articolo 26 che modifica l'articolo 30); agli indicatori dei tempi medi di pagamento (articolo 29 che modifica l'articolo 33); alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere pubbliche (articolo 31 che modifica l'articolo 37); ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (articolo 32 che modifica l'articolo 38)

Come già detto, si tratta di dati e informazioni importantissime che sino ad oggi moltissime pubbliche amministrazioni rendono visibili al cittadino e hanno già pubblicato nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente. e la cui pubblicazione in molti casi non appare particolarmente onerosa, trattandosi di dati che, perlopiù, non necessitano di aggiornamento continuo. Ad esempio, nel caso dei contratti integrativi, la contrattazione ha cadenza annuale e quindi un pubblico ente ha in obbligo di pubblicare i contratti decentrati integrativi una volta l'anno per la parte economica, come accade nel caso dei bilanci. Nel caso degli incarichi esterni, similmente, l'onere di pubblicazione è un poco più oneroso, ma si ritiene che tale onerosità sia giustificata di fronte al primario diritto del cittadino di conoscere, nel più breve tempo possibile, l'ammontare delle spese per consulenze e soprattutto i risultati raggiunti per mezzo di esse.

La modifica dell'accesso a tali informazioni cruciali e le conseguenti criticità sono immediatamente evidenti considerando di nuovo il semplice esempio pratico già illustrato al capo precedente. Ad oggi, come detto, un cittadino che voglia conoscere la situazione contabile del proprio Comune ai sensi del vigente d.lgs. 33/2013, dovrà effettuare relativamente pochi passaggi non finanziariamente onerosi, che nella maggior parte dei casi si riducono come già visto a un passaggio solo, ossia andare sul sito istituzionale dell'Ente, cliccare su Amministrazione Trasparente – sottosezione Bilanci - e visionare i bilanci del proprio Comune. Qualora il bilancio non sia pubblicato dovrà indirizzare al Responsabile della trasparenza una richiesta informale e gratuita, e attendere che dall'Ente venga comunicato il collegamento ipertestuale al documento o dato o informazione richiesta, con il corollario ma apprezzabile risultato che l'esito del procedimento sarà visibile a tutti. Solo se il bilancio non è pubblicato il richiedente potrà inoltrare la richiesta di accesso al titolare del potere sostitutivo, e soltanto nel caso dell'ulteriore inerzia del titolare del potere sostitutivo dovrà ricorrere all'intervento giurisdizionale del TAR.

Con l'introduzione del testo novellato, è palese il regresso rispetto a questo semplice schema a tutele progressive, poiché per l'esecuzione della stessa procedura non solo andrebbe inoltrata una richiesta di accesso ad un soggetto terzo, ossia al titolare della banca dati che detiene i documenti cui si vuole accedere, richiesta tra l'altro non più gratuita ma onerosa, ma di fronte al diniego o anche solo alla mera inerzia del detentore dei dati, scomparsa l'importante figura intermedia del titolare del potere sostitutivo, l'unico rimedio esperibile dal cittadino diviene l'ancor più - e di gran lunga - oneroso e tutt'altro che celere ricorso alla giurisdizione amministrativa.

4. L'uso di una tecnica legislativa disomogenea e l'auspicio della continuazione del dibattito (artt. 33-40 dello schema di decreto legislativo)

Tale porzione dell'articolato è in realtà, di per sé, piuttosto anodina e reca disposizioni di mero raccordo e armonizzazione testuale, ma non ci si può trattenere dal far notare che l'arioso tenore di questa porzione marginale dell'articolato contrasta pesantemente con quella totalmente contraria e folta di previsioni e incisi degli articoli 6 e seguenti, e in specie l'articolo 6 stesso, che denunciano nella loro prolissa complessità la stratificazione di più riscritture apposte da più mani, segno questo, come è noto a tutti coloro che abbiano anche solo meri rudimenti di tecnica e prassi legislativa, del teso convergere (o del divergere) di più opinioni e interessi contrastanti a formare quel dettato, evidenza che induce ad auspicare che sul punto il dibattito si mantenga aperto e prosegua raggiungendo più felici risultati ed esiti differenti.

5. La possibile sussistenza di eccessi nell'uso della delega (artt. 41-44 dello schema di decreto legislativo)

Riteniamo in ultimo di non secondaria importanza il rilevare che, senza una specifica previsione nell'art. 7 della Legge Delega si modificano norme della Legge 6 novembre 2012, la cosiddetta LAC, che, va rammentato, è la legge che detta le norme di adeguamento interno della Convenzione penale di Strasburgo del 1999 orientando l'ordinamento italiano nel contrasto alla corruzione verso un sistema di prevenzione, attraverso l'introduzione di varie disposizioni e mediante due deleghe in attuazione, una delle quali è stata utilizzata, per l'appunto, per l'adozione del decreto legislativo 33/2013. Senza voler entrare nel merito delle singole disposizioni, si segnala in particolare che con l'articolo 41 si abroga il comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012, lasciando privi di riferimento per la loro attuazione i commi 15, 16, 29, 30 e 33 della medesima legge.

Con l'articolo 41 si modificano altresì sia i contenuti che i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione che vengono eliminati dal quadro normativo.

Ancora, con l'introduzione del comma 2 bis ad opera dell'articolo 41 lettera b) la competenza all'adozione del Piano Nazionale anticorruzione viene trasferita dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'ANAC.

Sempre con l'articolo 41, lettera c), viene eliminato dal comma 3 dell'art. 1 della legge 190/2012 il riferimento ai commi da 15 a 36 che contengono i principi e le regole della trasparenza di cui il d.lgs 33/2013 costituisce attuazione e viene eliminata la disposizione che prevede la pubblicazione dei provvedimenti d'ordine emessi dall'ANAC sui siti dell'Autorità e delle amministrazioni interessate, nonché la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica

dell'avvenuta pubblicazione. Nuovamente con l'articolo 41, lettera d), si sopprime la lettera c) del comma 4 e il Dipartimento della Funzione Pubblica perde il ruolo di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di contrasto alla corruzione.

E di nuovo con l'articolo 41, lettera f), si modificano i requisiti soggettivi richiesti dalle norme anticorruzione per la nomina del Responsabile anticorruzione che deve essere un dirigente di ruolo dell'amministrazione interessata, posto che l'attività di elaborazione del piano anticorruzione, cui pure collabora il Responsabile, non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Infine, con l'articolo 41 lettera h) si propone con il nuovo comma 8 bis l'inserimento di disposizioni relative alle funzioni dell'organismo indipendente di valutazione i cui compiti sono disciplinati dagli artt. 14 del dlgs 150/2009 e dall'articolo 44 del d.lgs 33/2013.

Questo fiume di previsioni normative a modifica della LAC, oltre a destare perplessità circa la corrispondenza effettiva con quanto previsto dalla legge delega, paiono veicolare una serie di variazioni alla LAC medesima il cui scopo non è chiaro e che, soprattutto, non sembrano apportare, anche per la loro fattuale inaccuratezza tecnica, altro se non lesioni al testo originario, in diametrico contrasto con quello che dovrebbe essere il fine ultimo di tutti questa attività legislativa, ossia di porre un argine efficace ai fenomeni corruttivi, tale da far risollevarre il paese dalla sua poco lusinghiera posizione nelle classifiche internazionali come la nazione più corrotta tra le cosiddette grandi democrazie occidentali.

Con la speranza che questo semplice intervento schematico possa contribuire all'importante dibattito in essere, porgo i ancora una volta i miei ringraziamenti alla Commissione per l'attenzione concessami.